

**autonomo.** Tali quote condizionano coerentemente la concessione dei **visti di ingresso e dei permessi di soggiorno.** Tuttavia, durante l'anno, qualora se ne ravvisi l'opportunità, possono essere emanati decreti ulteriori. Ciò è accaduto, nella maggior parte dei casi, con riguardo agli ingressi per lavoro stagionale. Qualora nel corso dell'anno non venga emanato alcun decreto, si provvede automaticamente al rinnovo di quello relativo all'anno precedente che risulterà avere natura transitoria. Va precisato a tal riguardo come l'ultima programmazione non transitoria in materia di flussi di ingresso sia stata quella relativa all'anno 2006. (co. 4). Sulla legittimità di un sistema di accesso quantitativamente limitato, Corte Cost. 74/244 ha da tempo affermato che nell'ambito di applicazione dell'art. 16 Cost. rientrano legittimamente le limitazioni imposte dalle norme vigenti alla libertà di circolazione dello straniero nel territorio dello Stato a tutela di particolari interessi pubblici, quali i motivi di sanità e di sicurezza, intesa, quest'ultima, come ordinato vivere civile. Tale orientamento è confermato da Corte Cost. 87/503 secondo cui gli stranieri non hanno di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno dello Stato e, pertanto, le relative libertà possono

essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile. ■ **I co. 5 e 6** ritagliano nel descritto procedimento un ruolo per **Regioni e Enti locali.** Tale ruolo è connesso alla effettiva rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti attribuiti agli stranieri e in specie quelli riferiti all'**alloggio** (Corte conti, comm. contr. Emilia Romagna, 21-10-1988, n. 5655, *R. corte conti*, 89, 2, 190), alla **lingua, all'integrazione sociale**, anche attraverso l'istituzione, con d.P.C.M., di **Consigli territoriali per l'immigrazione**, rappresentativi dei diversi soggetti, istituzionali e non, che svolgono attività in settori connessi all'immigrazione. In particolare, le Regioni, avendo in base agli artt. 117-118 Cost., competenza esclusiva in materia di servizi sociali, assistenza sociale, formazione professionale e assistenza sanitaria, possono avviare progetti professionalizzanti nei Paesi di provenienza con lo scopo di far incontrare domanda locale e offerta straniera in maniera più agevole, nonché favorire l'integrazione sociale. ■ **I co. 7 e 8** regola-  
no l'entrata in vigore ed i termini di emanazione del documento programmatico in relazione ai pareri delle Commissioni competenti.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

**4** Ingresso nel territorio dello Stato. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4). *1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.*

*2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.*

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

6 bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

SOMMARIO: I. L'ingresso nel territorio dello Stato.

1 I. **L'ingresso nel territorio dello Stato.** ■ Gli artt. da 4 a 9 del t.u. riguardano l'**ingresso**, il **soggiorno** e l'**allontanamento** del cittadino extracomunitario dal nostro territorio. È senz'altro in relazione a tale

disciplina che si manifesta l'anima pubblicistica del t.u. ■ L'art. 4, in particolare, subordina l'ingresso dello straniero nel territorio italiano al possesso di **passaporto** o documento equipollente e di **visto**

d'ingresso (co. 1), rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine; il visto di ingresso deve essere corredato da una **comunicazione** in lingua comprensibile allo straniero o, in alternativa, in una delle lingue veicolari che **illustri** allo stesso i propri diritti e doveri nello Stato italiano. È previsto il diniego motivato del visto da parte delle autorità consolari, qualora **non sussistano i requisiti previsti dalla normativa**. Quanto allo straniero a cui è già stato rilasciato il permesso di soggiorno, questi dovrà previamente comunicare all'autorità di frontiera il proprio **reingresso** (co. 2). ■ La norma, per l'accesso nel territorio italiano, nei limiti delle quote viste al precedente articolo, richiede che lo straniero documenti lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di essere in possesso di **mezzi di sussistenza sufficienti** per la durata del soggiorno, nonché di quelli necessari **per il ritorno in patria**. A tal riguardo, un'apposita **direttiva** del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri di cui all'art. 3, co. 1, determina il livello dei mezzi di sussistenza (co. 3). La seconda parte del co. 3 disciplina i casi in cui **lo straniero non è ammesso in Italia**. Il riferimento è alle ipotesi in cui questi sia considerato una «**minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato**» italiano o di altri paesi interessati dal regime di libera circolazione delle persone o ai casi in cui lo stesso sia stato **condannato** per uno dei reati tassativamente previsti dalla norma. In altre parole, la norma introduce un **rigido sistema di automatismo** che comporta il divieto d'ingresso nel territorio nazionale in presenza di sentenze di condanna relative a precise fattispecie di reato. ■ A tal riguardo è d'obbligo precisare come i **requisiti previsti dall'art. 4, co. 3** per l'ingresso in Italia dello straniero extracomunitario siano **applicabili anche a chi già vi soggiorna e chiede il rinnovo del permesso**, essendo l'art. 5, co. 5, del medesimo decreto idoneo a richiamare, ai fini del rinnovo, l'intero ambito disciplinato dalla norma precedente (Cons. St. 06/4410). Dalla stretta connessione delle due disposizioni consegue che le pronunce dei giudici riferite all'ingresso nel territorio possono costituire validi criteri interpretativi anche per i casi di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno e viceversa. L'art. 5, co. 5, prevede, infatti, che quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo devono essere rifiutati o, se il permesso di soggiorno è già stato rilasciato, esso deve essere revocato. ■ Guardando alle non poche decisioni giurisprudenziali in materia, Cons. St. 06/2852 ha precisato che requisiti essenziali per poter ottenere il permesso di soggiorno (o il suo rinnovo, in entrambi i casi essendo identica la *ratio*) sono un alloggio, un'attività lavorativa ed una condotta di vita corretta e tale da far prognosticamente escludere ogni possibile pericolosità sociale: elementi tutti che devono continuamente persistere e sono sempre rivalutabili da parte dell'autorità competente e tali che, ove vengano meno, possono giustificare la revoca del permesso ovvero il diniego di rinnovo del medesimo. ■ Sulla legittimità dell'effetto preclusivo automatico all'ingresso e al soggiorno dello straniero condannato per i reati elencati al co. 3 dell'art. 4, Corte Cost. 08/148 osserva come, posto che la

regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione, e che tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia ampia discrezionalità, deve escludersi che sia manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati non di scarso rilievo; precisa ancora che quell'automatismo costituisce un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineludibile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa (precedentemente anche Corte Cost. ord. 05/463, in *R. Polizia*, 06, 32). Nello stesso senso, T.a.r. Piemonte, 11/150 ha ritenuto che detto effetto preclusivo automatico costituisce un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell'aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza del comportamento tenuto dallo straniero nel nostro Paese, sulla base di una scelta esente da profili di incostituzionalità, avendo il legislatore fatto, in tal caso, un corretto uso del suo ampio potere discrezionale in materia (negli stessi termini Cons. St. 11/150 e precedentemente T.a.r. Trentino Alto Adige Trento 06/107). ■ Sulla natura dei provvedimenti ostativi all'ingresso o alla permanenza sul territorio italiano, ancora Corte Cost. 08/148 sostiene come la previsione che la sentenza di patteggiamento sia idonea ad impedire ingresso e soggiorno non possa considerarsi irragionevole, sia perché tale sentenza è equiparata ad una sentenza di condanna, sia perché nell'opzione del rito alternativo, l'imputato è posto *ex ante* nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operata. Sul punto recentemente Cons. St. 15/4196 ha rilevato che è legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto ad un cittadino extracomunitario condannato penalmente per un reato considerato ostativo al richiesto rinnovo del permesso di soggiorno, non avendo alcun rilievo gli argomenti positivi addotti dall'interessato, e cioè la condanna riportata conseguentemente a patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la concessione della libertà condizionale da parte del giudice penale; la sua precedente incensuratezza; il lungo periodo di regolare permanenza in Italia; il prolungato rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato che perdura dal 2004 con la medesima ditta; secondo Cons. St. 13/222, la condanna anche non definitiva del cittadino extracomunitario per traffico e spaccio di stupefacenti comporta automaticamente il diniego *ope legis* del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno e il relativo provvedimento costituisce per l'autorità competente un atto vincolato. ■ Cons. St. 05/3414 ritiene che la norma in esame proprio perché introduttiva di una **misura negativa** di carattere vincolato in presenza del presupposto di legge, non può formare oggetto di interpretazione estensiva, riconducendo nella sua area precettiva anche le diverse



ipotesi di arresto, privazione in via cautelare della libertà personale, mera denuncia o avviso di procedimento per fattispecie di reato ivi elencate; nello stesso senso, T.a.r. Veneto Venezia 05/1537 secondo cui è illegittima la revoca del nulla osta provvisorio al lavoro motivata con la presenza di una denuncia per il reato di ricettazione a carico dello straniero, ipotesi che non rientra (come nemmeno la condanna passata in giudicato) tra i motivi ostativi espressamente indicati dall'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 4 l. n. 189/2002; non è dunque condizione ostativa alla permanenza sul territorio italiano la semplice esistenza di una segnalazione all'autorità giudiziaria (T.a.r. Liguria Genova 05/1613); tuttavia un numero elevato di denunce può essere considerato legittimamente sintomatico della pericolosità sociale del prevenuto

9 (Cons. St. 06/2848). ■ Sull'irrelevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, co. 3, degli istituti che attengono all'esecuzione della pena, T.a.r. Toscana, Firenze 06/3188 afferma come la norma sia applicabile anche in caso di sospensione condizionale della pena. ■ Per la previsione di un temperamento al rigido sistema dell'automatismo, T.a.r. Campania Napoli 11/651 secondo cui la sentenza di condanna è ostativa all'ingresso nel territorio italiano qualora sia stata emessa successivamente all'entrata in vigore dell'automatismo che la norma impone, cioè della l. n. 189 del 30 luglio 2002. (sul punto anche T.a.r. Trentino Alto Adige Trento 06/107); anche se Cons. St. 08/3222 ha ritenuto legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di **condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti anche per condanne precedenti l'entrata in vigore della legge** (in senso conforme T.a.r. Umbria Perugia 05/638 e, con riguardo alla condanna, anche con sentenza patteggiata, per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, T.a.r. Umbria Perugia 05/55); di maggior rilievo, a tal riguardo, è la pronuncia del Cons. St. 13/4685 secondo cui, se fra la condanna penale considerata ostativa ed il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario è intercorso un non breve intervallo di tempo, caratterizzato da una positiva condotta dell'interessato, l'automatismo del preclusione viene meno, ma resta integro il potere dell'amministrazione di negare comunque il titolo di soggiorno, sempreché il diniego sia sostenuto da una valutazione motivata dalla personalità dell'interessato, dalla sua pericolosità sociale, dalla gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari e dalla sua situazione lavorativa (in senso conforme anche Cons. St. 12/5515; Cons. St. 13/5429) ■ Ancora, sul significato temporale da attribuire al presupposto ostativo dell'intervenuta condanna, C 06/16453 afferma che la condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento costituita, a norma dell'art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla l. n. 189/2002, dall'emissione nei confronti dello straniero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., trova applicazione con riferimento ad una richiesta di permesso proposta nel vigore della nuova previsione, inibendone l'accoglimento, ove detta condizione si sia realizzata successivamente all'entrata in vigore della stessa previsione normativa, anche se il fatto-reato sia stato realizzato anteriormente ad essa, senza che

10

11

tale applicazione si ponga in contrasto con l'art. 25 Cost. e con gli artt. 2 c.p. e 11 preleggi, in quanto, nella ipotesi in esame, non si fa luogo all'applicazione di una norma incriminatrice a fattispecie sorta prima della sua entrata in vigore, essendo la condizione ostativa di cui si tratta costituita dalla pronuncia in sede penale, e non dal fatto-reato. ■ Cons. St. 16/1834 esclude che la c.d. «segnalazione» nel sistema informativo Schengen possa produrre automaticamente per lo straniero effetti preclusivi del soggiorno sul territorio nazionale, consentendo tale «segnalazione» l'attivazione di un contraddittorio al fine di chiarire il significato della medesima (in senso conforme anche T.a.r. Emilia-Romagna 03/1097). ■ Ricordando che i **requisiti previsti dall'art. 4, co. 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ingresso in Italia dello straniero extracomunitario sono applicabili anche al rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno** disciplinati dall'art. 4, co. 5, va sottolineato come le vicende interpretative e le modifiche di quest'ultimo abbiano direttamente inciso anche sulla disposizione ora in commento (si rimanda al commento dell'art. 5 co. 5 per un'analisi approfondita). ■ Quanto al potere di emettere i provvedimenti previsti nell'art. 4, T.a.r. Emilia Romagna 05/479 ha chiarito che il potere di adottare provvedimenti in materia di permessi di soggiorno (e di loro rinnovo) per cittadini di origine extracomunitaria risulta attribuito alla Questura, anche quale provvedimento propedeutico a quello di espulsione, di competenza della Prefettura in base all'art. 13 del medesimo t.u. In materia di impugnazione, C.s.u. 05/6426 ha deciso che, in tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, spetta al **giudice amministrativo conoscere della controversia originata dall'impugnazione del diniego di concessione del visto d'ingresso**, di cui all'art. 4 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che, essendo il visto di ingresso subordinato, al pari del permesso di soggiorno, alla valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi o di condizioni internazionali, la p.a. dispiega, nella sua emanazione, una specifica e ampia discrezionalità, il che esclude la configurabilità, in capo allo straniero, di una posizione di diritto soggettivo al relativo ottenimento. ■ In ordine alla motivazione, la pronuncia T.a.r. Emilia Romagna 05/1355 ha precisato che, poiché l'art. 4, co. 3, subordina l'ingresso nel territorio dello Stato all'accertamento che lo straniero disponga di mezzi sufficienti a garantire il suo sostentamento, risulta illegittimo per vizio di motivazione il provvedimento con il quale la Questura comunicò all'interessato di non accogliere la sua istanza di riesame sul rilievo che gli elementi in essa indicati non consentivano una valutazione diversa da quella già effettuata in precedenza, senza porre in luce le ragioni per le quali i fatti nuovi documentati non sarebbero stati ritenuti idonei a modificare il precedente orientamento negativo. ■ **L'ingresso in Italia**, comunque subordinato agli adempimenti e alle formalità di cui al citato d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (artt. 5, 7, 8, 9-14) (co. 7), non può essere superiore a tre mesi. Per soggiorni di più lunga durata, il limite temporale è connesso alla durata - differente in base al motivo - del permesso di soggiorno (co. 4). ■ Il novero dei paesi i cui cittadini sono soggetti a visto è oggetto di **modifica o revisione** da parte del Ministero degli affari esteri, previa

12

13

14

15

16

17

comunicazione alle competenti **commissioni parlamentari**. ■ In ogni caso i cittadini stranieri già espulsi, così come coloro che dovrebbero essere espulsi e quelli segnalati a tali fini, non possono rientrare in Italia, salvo il caso di un'**autorizzazione speciale** o nell'ipotesi in cui sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, (co. 6). ■ In materia di **prevenzione al terrorismo**, la l. n. 46 del 13 aprile 2017 ha introdotto il co. 6 bis secondo cui qualora nei confronti di un cittadino di un paese terzo esistano

fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o esistano indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo.

**4 bis** Accordo di integrazione. 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

1 bis. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**SOMMARIO:** I. L'integrazione dello straniero: criteri e modalità di verifica.

**I. L'integrazione dello straniero: criteri e modalità di verifica.** ■ Al fine di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, il richiedente deve **sottoscrivere un accordo c.d. di integrazione articolato per crediti con l'impegno di raggiungere specifici obiettivi** nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula di tale accordo costituisce *condicio sine qua non* per il rilascio del permesso di soggiorno. ■ Con d.P.R. 14-9-2011, n. 179 è stato emanato il regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, entrato in vigore il 10 marzo 2012. Secondo il regolamento, l'istituto si applica agli stranieri di età superiore ai sedici anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e che presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. L'accordo, redatto in duplice originale, è

**tradotto nella lingua** indicata dallo straniero o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, o cinese, albanese, russo o filippino, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato. L'accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, certificati a seguito della frequenza con profitto di corsi di istruzione, di formazione tecnica o professionale superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica o sociale ovvero del conseguimento di diplomi o attestati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. All'atto della sottoscrizione, sono assegnati allo straniero un numero di crediti corrispondenti al primo livello di comprensione della lingua italiana e ad una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Con l'accordo, lo straniero **si impegna: ad imparare adeguatamente la lingua italiana;**

ad acquisire nozioni sufficienti relative ai **principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche** e alla **vita civile**, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; a garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori. L'interessato deve, altresì, **aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione** di cui al decreto del Ministro dell'interno del 23-4-2007 (le cui disposizioni hanno assunto efficacia vincolante proprio a seguito del loro richiamo nel regolamento). Lo Stato, a sua volta, si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, anche in collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** (co. 3). Con la stipulazione dell'accordo, lo Stato si impegna altresì ad assicurare allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. Durante la sessione vengono forniti allo straniero gli elementi informativi di base sui diritti e doveri degli stranieri in Italia, sulle facoltà e gli obblighi inerenti al soggiorno, sui diritti e doveri reciproci dei coniugi e sui doveri dei genitori verso i figli con riguardo all'obbligo di istruzione. A seguito dell'introduzione, da parte del d.lgs. n. 40/2014, del co. 1 *bis* dell'art. 4 *bis*, sono previsti ulteriori obblighi informativi nei confronti dello straniero che abbia

richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa. L'informazione riguarda la materia della sanità, dei servizi sociali e del lavoro, nonché la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo straniero è considerato adempiente, in relazione al contenuto dell'accordo, qualora entro la durata di quest'ultimo, pari a due anni, abbia conseguito almeno trenta crediti. Al fine della verifica, un mese prima della scadenza dell'accordo, lo Sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero a presentare la documentazione necessaria per il riconoscimento dei crediti e la certificazione dell'obbligo di istruzione verso i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti, nonché con l'adozione di un provvedimento del Prefetto che può avere ad oggetto: la dichiarazione di estinzione dell'accordo, qualora il numero dei crediti sia superiore a trenta; la proroga, nel caso in cui il numero dei crediti finali sia superiore a zero, ma inferiore alla soglia di adempimento; la dichiarazione di inadempimento parziale, nelle ipotesi in cui, anche a seguito della proroga, permangano le condizioni di non integrale adempimento; la dichiarazione di risoluzione dell'accordo per inadempimento quando il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero e nel caso in cui lo straniero non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione verso i figli minori. Si osservi come, salvo le ipotesi tassativamente previste dal co. 2°, la risoluzione dell'accordo per inadempimento comporta la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e, conseguentemente, l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale.

**5** *Permesso di soggiorno. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5). 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.*

*2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.*

*2 bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.*

*2 ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14 bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.*

*3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:*

*a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;*



[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;]

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11 bis;

[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;]

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3 bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3 ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.

3 quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3 quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3 sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4 bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto

al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5 bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

5 ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1 ter.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

7 bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7 ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7 bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

7 quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».



- 8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
- a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9 ter;
  - b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
  - c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
  - d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
  - e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  - f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  - g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.

8 bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9 bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

- a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

**5 bis** Contratto di soggiorno per lavoro subordinato. 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale

il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

**SOMMARIO:** I. Il permesso di soggiorno e il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

- I. Il permesso di soggiorno e il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.** ■ Il permesso di soggiorno, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del t.u. (e già dall'art. 5, l. n. 40/1998), costituisce il fulcro della disciplina giuridica dello straniero in Italia, e altresì una sorta di «cinghia di trasmissione» tra i profili **giuspubblicistici**, di cui ci si è occupati sinora, e quelli **giuslavoristici**, qui maggiormente rilevanti.
- 2 ■ Il permesso (o **carta**) di soggiorno, che può essere anche rilasciato dall'autorità competente di un altro Paese appartenente alla Unione europea, consente di **soggiornare** nel nostro territorio; va richiesto, secondo le **modalità** del citato **regolamento** di attuazione (art. 11 ss.), al **Questore** della provincia in cui lo straniero si trova entro un termine di **otto giorni lavorativi** dal suo ingresso in Italia ed è rilasciato per le **attività indicate nel visto di ingresso**. Particolari modalità di rilascio possono essere previste per motivi di **turismo**, di **giustizia**, di **attesa** di emigrazione in altro Stato o di esercizio di funzioni di **ministro di culto** o soggiorno in **case di cura**.
- 3 **ospedali** ed altro (co. 2). ■ Al fine della verifica della decorrenza del termine di otto giorni, C 05/6670 ritiene che incomba sullo straniero, colto in Italia senza il permesso di soggiorno, l'onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene, ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.P.R. 31-09-1999, n. 342, mediante l'apposizione sul passaporto del timbro di ingresso, specificativo della data, che il personale addetto ai varchi di frontiera è obbligato ad apporre a richiesta, al fine di consentire a chi entri legalmente nel territorio dello Stato (munito di passaporto e di visto di ingresso) l'accertamento pubblico della data di tale ingresso. Quanto a detto termine, C 03/9809 afferma che esso abbia carattere perentorio, non essendo pertinente, ai fini di una interpretazione della norma nel senso della ordinatorietà del termine, il richiamo al principio di solidarietà sociale.
- 4 ■ Circa il decorso del termine di otto giorni, C 05/11323 statuisce che esso va calcolato in via continuativa, senza aggiunte e sommatorie con altri periodi trascorsi sul territorio nazionale. Ne consegue che lo straniero, entrato regolarmente in Italia e, prima del compimento del periodo di otto giorni prescritto, uscito per far ingresso nel territorio di un altro paese, anche appartenente alla cosiddetta area Schengen, non può essere espulso per mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine di legge, calcolandosi tale periodo attraverso la sommatoria del soggiorno in corso con il periodo trascorso in precedenza nel territorio dello Stato.
- 5 ■ In relazione al co. 2 *ter*, T.a.r. Lazio 15/2016 ha ritenuto che deve essere disapplicata, in quanto contrastante con la direttiva 2003/109/Ce, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, la normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi il pagamento di un contributo variabile tra euro ottanta ed euro duecento per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno.
- 6 ■ Il permesso di soggiorno ha una **durata** collegata al visto di ingresso che, per motivi diversi dal lavoro, cioè per visite, affari e turismo è comunque non superiore a tre mesi (co. 3, lett. *a*). Si precisi, tuttavia, che secondo C 03/2129 dal combinato disposto degli articoli 4 co. 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998 si ricava che il visto di ingresso può essere concesso per soggiorni non superiori a novanta giorni, ed in tal caso non è necessaria la richiesta (e la relativa concessione) del permesso di soggiorno, che rimane riservato alle ipotesi di soggiorni di più lunga durata. In relazione ai **motivi di studio**, il co. 3 lett. *c*) prevede che, fatta salva la verifica annuale del profitto, la durata del permesso di soggiorno non possa essere inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio. Per quanto concerne i permessi per **motivi di lavoro**, si prevede che la durata di questi ultimi sia quella prevista dal contratto di soggiorno disciplinato dall'art. 5 bis e in ogni caso non superiore: a nove mesi per uno o più contratti di lavoro stagionali; a un anno nell'ipotesi di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; a due anni in relazione a contratti di lavoro subordinato e autonomo (co. 3 bis e 3 *quater*) e nei casi di ricongiungimento familiare (co. 3 *sexies*). Permessi pluriennali possono essere rilasciati al lavoratore stagionale che dimostri di essere già venuto in Italia per le medesime ragioni almeno una volta nei cinque anni precedenti alla richiesta. In tali ipotesi, il permesso potrà avere una validità massima pari a tre anni, ma limitata a determinati periodi durante ciascun anno, al termine dei quali lo straniero dovrà fare rientro nel suo Paese, pena la revoca dello stesso (co. 3 *ter*). La durata non può essere superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal t.u. e dal regolamento di attuazione (co. 3 lett. *e*).
- 7 ■ Circa il **rinnovo del titolo di soggiorno**, quest'ultimo può essere richiesto al Questore almeno sessanta giorni prima della scadenza, per una durata in ogni caso non superiore a quella del rilascio iniziale (co. 4). Alla luce dell'art. 13 co. 2 lett. *b*) è possibile affermare come il termine dei 60 giorni sia meramente ordinatorio. Secondo la norma, infatti, solo al mancato rinnovo del permesso entro sessanta giorni dopo la scadenza consegue il decreto espulsivo del prefetto (Cons. St. 11/4492). Con riguardo alla tardività della richiesta del titolo di soggiorno, C 95/8532 ha statuito che l'art. 5, co. 5, nel prevedere che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere negato quando non ricorrono i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno del cittadino straniero nel territorio dello Stato, non consente, in mancanza di una espressa sanzione di irricevibilità della domanda presentata fuori termine, di negare il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della mera tardività della richiesta e senza alcuna valutazione delle cause di forza maggiore prospettate dall'interessato, in quanto la forza maggiore, intesa quale causa idonea a legittimare comportamenti altrimenti vietati e quindi ad eliminare gli effetti pregiudizievole da essi derivanti, prevista dall'art. 13, co. 2, lett. *b*), del d.lgs. n. 286/1998, per la sola ipotesi della prima domanda di permesso di soggiorno, costituisce principio generale dell'ordinamento, che opera indipendentemente da specifiche previsioni in tal senso,

con l'unico limite delle preclusioni procedurali che si siano verificate. Più di recente, C 12/4635 ritiene che la presentazione della domanda di rinnovo oltre il termine dei sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero che può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione della domanda può costituire solo indice rilevatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato (in senso concorde T.a.r. Lazio 11/1872). ■ Il co. 5 ha ad oggetto il **rifiuto del permesso di soggiorno** e del suo rinnovo, nonché l'ipotesi di revoca che trovano giustificazione nell'assenza, anche sopravvenuta, **dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato**, salvo i casi di irregolarità sanabili. A tal riguardo appare evidente la connessione tra il co. in commento e quanto previsto dell'art. 4, co. 3. Si pongono, conseguentemente, le medesime questioni interpretative illustrate nel commento di detta disposizione, per la cui risoluzione si rimanda alla giurisprudenza *ivi* citata. Si evidenzia, tuttavia, come il co. 5 introduca un'esplicita deroga al divieto di ingresso dello straniero nel territorio italiano nell'ipotesi di condanna per uno dei reati previsti dal co. 3 dell'art. 4. Il riferimento è al caso in cui lo straniero abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Qui non trova attuazione il meccanismo del cosiddetto "automatismo espulsivo", in base al quale la mera esistenza di una condanna è condizione ostativa all'ingresso dello straniero nel territorio, al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, nonché presupposto per sua revoca. La tutela della famiglia e dei minori impongono, infatti, alle amministrazioni di compiere un accertamento effettivo della pericolosità del soggetto al fine di impedirgli l'ingresso nel territorio, di negargli il titolo di soggiorno od il suo rinnovo o di disporre la revoca. A tal riguardo, Corte Cost. 13/202 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, co. 5, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare congiunto», e non allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato. Secondo la Corte, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a chi abbia **legami familiari** in Italia debba fondarsi su un'attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero, senza che il titolo di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo di subita condanna per determinati reati; nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite dalla legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari (già in tal senso Cons. St. 12/4713). Sulla

medesima questione, Cons. St. 14/01 ha statuito che nel caso di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, dovrà essere adeguatamente valutata la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettiva convivenza tra i familiari, il raggiungimento della maggiore età dei figli e l'esistenza dei legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché per lo straniero già presente nel territorio nazionale, anche della durata del soggiorno in Italia; ma anche C 11/8795 ha ritenuto che, in caso di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, non scatti il meccanismo di automatismo espulsivo, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi nell'art. 5 co. 5. Ne consegue che è onere dell'amministrazione e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale (anche T.a.r. Lombardia Brescia 10/4999; T.a.r. Piemonte 09/368). ■ Come già per l'interpretazione dell'art. 4, anche con riguardo all'art. 5 è discusso il rilievo da attribuire alla valutazione di condanne per i reati *ex artt.* 380 e 381 c.p.p. ai fini della revoca del permesso di soggiorno. Così, T.a.r. Friuli Venezia Giulia Trieste 06/2 (e, in senso conforme, T.a.r. Friuli Venezia Giulia Trieste 06/90) ha ritenuto che le sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta a carico di uno straniero extracomunitario, per i reati i cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della l. 30 luglio 2002, n. 189, non obbligano automaticamente l'autorità di polizia alla revoca del permesso di soggiorno in possesso del destinatario o al suo diniego alla scadenza, ma costituiscono solo un elemento della valutazione complessiva, da effettuarsi ai sensi dell'art. 5, co. 5, d.lgs. n. 286/1998, che spetta al Questore e che deve estendersi, ai sensi della circolare emanata dal Ministero dell'interno con messaggio telegrafico dd. 9 settembre 2003, all'esame della **condotta complessiva** del soggetto, del suo inserimento sociale e della sua condizione familiare nel nostro paese, da esternarsi, in quanto discrezionale, con apposita motivazione. Seppur non in relazione diretta con la norma in commento, ma con riguardo alla legislazione sull'emersione del lavoro irregolare, Corte Cost. 12/172 ha statuito che è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 1 *ter* co. 13 lett. c) d.l. 1 luglio 2009 n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la p.a. provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nella specie, la manifesta irragionevolezza della norma censurata discende, anzitutto, dalla circostanza che il diniego della regolarizzazione consegue automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p., nonostante gli stessi non siano



necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi. L'arbitrarietà della disciplina risulta, infine, ancora più palese in relazione al caso (oggetto dell'ordinanza di rimessione), di pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna per uno dei reati contemplati da tale norma. Dalla sentenza non definitiva sono, infatti, desumibili elementi in grado di orientare la formulazione del giudizio di pericolosità: urta, invece, in modo manifesto con il principio di ragionevolezza che siano collegate alla stessa, in difetto del giudicato ed in modo automatico, conseguenze molto gravi, spesso irreversibili, per il lavoratore extracomunitario, quali la regolarizzazione, nonostante che la stessa commissione del reato potrebbe non essere sicuramente sintomatica della pericolosità sociale del medesimo.

- 10 ■ Sul rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno in caso di mancata prova della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata dell'ulteriore soggiorno, Cons. St. 14/3596 che ha ritenuto come, in applicazione del principio di ragionevolezza, possa riconoscersi una certa tolleranza in favore dello straniero, già regolarmente soggiornante che, a causa del periodo di disoccupazione sofferto in costanza di validità del titolo, al momento della richiesta del rinnovo del permesso, seppur non sia in grado di dimostrare un reddito rapportato all'assegno sociale per il periodo pregresso di disoccupazione, tuttavia dia dimostrazione di poter nuovamente contare, per l'avvenire, sulla produzione di reddito da lavoro, per la sopraggiunta instaurazione di un nuovo rapporto di impiego. ■ Inoltre, secondo T.a.r. Valle d'Aosta 05/47, è legittimo e immune da censure il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi turistici laddove si evinca incontestabilmente che lo straniero non sia stato in grado di dimostrare né un domicilio mediante dichiarazione di ospitalità, né la disponibilità di mezzi di sussistenza per la permanenza nel territorio italiano. Infatti, in base al Regolamento di attuazione del t.u. n. 286/1998 e all'art. 5 t.u., il cittadino straniero regolarmente entrato in Italia che desidera soggiornare nel territorio italiano per motivi di turismo per un periodo non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai 90 giorni ha l'obbligo di richiedere entro otto giorni dal suo ingresso il permesso di soggiorno per motivi turistici allegando alla domanda, fra l'altro, documentazione atta a comprovare la disponibilità durante il soggiorno di mezzi di sostentamento (polizza fideiussoria, «traveller cheques», carta di credito ecc.), nella misura definita da apposite direttive statali, nonché di mezzi sufficienti all'acquisto di un titolo di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. A sua volta T.a.r. Friuli Venezia Giulia Trieste 06/199 ha statuito l'illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per carenza di mezzi di sostentamento motivato attraverso l'esclusione aprioristica della rilevanza del consistente apporto reddituale che derivava alla ricorrente dalla convivenza «more uxorio» con un cittadino italiano, non ritenendo che potesse presumersi la mancanza di certezza e stabilità di tale rapporto senza verificarne, con un accertamento in concreto, il grado di consistenza. ■ In ordine ai casi di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, T.a.r. Marche Ancona 05/584 statuisce che, ai sensi dell'art. 5, co. 5 secondo cui il permesso di soggiorno, o il suo rinnovo, è rifiutato se mancano o vengono a

mancare i requisiti dell'art. 4 che al co. 6 prevede il divieto di ingresso nel territorio dello Stato per gli stranieri già espulsi e per coloro che debbono esserlo, il Questore ha il potere di negare il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che debba essere espulso. ■ Con riferimento ai sopraggiunti nuovi elementi previsti dal co. 5 che consentono il rilascio del permesso di soggiorno, T.a.r. Lombardia Milano 10/7200 ha statuito che con l'inciso di chiusura «sempre che non siano sopravvenuti nuovi elementi che ne consentono il rilascio», il legislatore ha chiaramente inteso porre una clausola di salvaguardia per i soggetti che, all'attualità, dimostrino il possesso di requisiti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base di una valutazione della situazione complessiva non meramente statica, ma di tipo dinamico; tuttavia l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di valutare le circostanze sopravvenute è soggetto al limite temporale della conclusione del procedimento (Cons. St. 10/2952; T.a.r. Lazio Roma 10/9925; T.a.r. Campania Napoli 05/15465). ■ Secondo il co. 6, salvo che ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali, il permesso di soggiorno può essere negato o revocato a chi non soddisfa la condizione di soggiorno prevista in un altro Paese firmatario di accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Sul punto, Cons. St. 06/540 ha precisato che lo scopo del sistema informativo Schengen (ratificato e reso esecutivo in Italia dalla l. 30 settembre 1993, n. 388) e dell'art. 5 d.lgs. 5 luglio 1998, n. 286, secondo cui il permesso di soggiorno può essere negato a chi non soddisfa la condizione di soggiorno in un altro Stato firmatario dell'accordo internazionale, è di creare uno spazio comune, senza frontiere interne (area Schengen), entro il quale le violazioni in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, commesse in uno degli Stati firmatari, devono considerarsi come se commesse nel territorio italiano, proprio perché occorre avere riguardo non ai confini dello Stato italiano, ma ai confini dell'area Schengen. Pertanto, l'autorità amministrativa italiana competente in ordine al rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari deve verificare non solo le condizioni richieste dalla legge italiana, ma anche consultare il Sistema Informativo Schengen (Sis), allo scopo di verificare se, sulla base di segnalazioni di altri Stati firmatari, vi siano condizioni ostative all'ingresso e soggiorno nell'intera area comunitaria che acquistino specifica rilevanza per l'Italia. A tal riguardo, però, risulta fondamentale il riferimento al co. 7 quater, secondo cui uno straniero espulso da un altro Stato membro dell'Unione europea, ma in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato in Italia, può essere riammesso nel territorio italiano a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. ■ Circa la natura del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, si è chiarito (Sezione Sorveglianza Bari 2-2-2006) che tale atto ha natura amministrativa, giacché è emesso dalla Questura nella qualità di autorità periferica e subordinata del Ministero dell'Interno ed incide su situazioni giuridiche soggettive, negando a colui che non sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il rinnovo dell'autorizzazione a soggiornare nel territorio dello Stato per un ulteriore arco temporale. Dalla

- natura di atto amministrativo del provvedimento di rigetto** discende che l'autorità giudiziaria ordinaria ha il potere, qualora davanti a sé venga instaurato un procedimento in cui rilevi tale provvedimento di rigetto, di accertarne «*ex officio*» la legittimità in via incidentale e di disapplicarlo esclusivamente nell'ambito del procedimento pendente davanti a sé – ritenendolo inefficace e, cioè, «*tamquam non esset*» ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. n. 2248/1865 – nel caso in cui ne riscontri profili di illegittimità per incompetenza dell'organo che lo ha emanato, violazione di legge o eccesso di potere. ■ Il co. 7 è dedicato all'**obbligo**, per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, di **dichiarare la propria presenza** al Questore con le medesime modalità per la richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni dal loro ingresso nel territorio italiano; di ciò deve essere rilasciata allo straniero **ricevuta**. In caso di violazione dell'obbligo, allo straniero viene applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria**. Nell'ipotesi prevista dal co. 7, la permanenza nel territorio italiano non può essere superiore ai tre mesi. Qualora entro detto termine lo straniero non faccia ritorno nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno e violi l'intimazione del Questore a recarsi nello Stato europeo di provenienza diviene destinatario del provvedimento di espulsione. (co. 7 bis e 7 ter). ■ Il co. 8 appunta l'attenzione su alcuni **accorgimenti «materiali»** (utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata) dei documenti richiamati, predisposti con caratteristiche **anticontraffazione**. In caso, infatti, di contraffazione sono previste sanzioni penali *ex co. 8 bis*. ■ Il co. 9 individua un **termine** entro il quale il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, pari a **sessanta giorni** dalla data di presentazione della domanda. Tuttavia, al fine di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il legislatore prevede, al co. 9 bis, che qualora non venga rispettato il termine di sessanta giorni da parte dell'Amministrazione, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad un eventuale comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Si evita così l'insorgere di contestazioni anche penali a carico del datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze lavoratori il cui titolo è scaduto, ma del quale è stato chiesto il rinnovo entro i sessanta giorni dalla scadenza. ■ Sulla differenza della procedura di rilascio fra permesso di soggiorno e carta di soggiorno, C 05/1690 ha precisato che la richiesta di rilascio della carta di soggiorno da parte dello straniero non comprende la richiesta di rilascio, anche in via di rinnovazione, del permesso di soggiorno, così che, denegato l'accoglimento della prima istanza, l'Amministrazione è poi tenuta, ricorrendone i requisiti, ad apprezzare la possibilità di accogliere la seconda. Infatti, la normativa esistente al riguardo (gli artt. 5 e 9 del t.u. di cui al d.lgs. n. 286/1998) opera una distinta tipizzazione delle due istanze, attraverso una disciplina dettagliata della loro forma, del loro contenuto, e delle rispettive allegazioni documentali, sicché l'ambito di discrezionalità dell'Amministrazione n'è delimitato e circoscritto. ■ **L'art. 5 bis**, introdotto dalla l. n. 189/2002, costituisce, da un lato, un'integrazione della normativa di cui al d.lgs. n. 286/98, dall'altro, un **provvedimento d'urgenza** teso a «regolarizzare» la presenza sul territorio nazionale di numerosi lavoratori non dichiarati. La norma disciplina il «**contratto di soggiorno**» strettamente legato allo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato. Oggetto di numerose e in parte giustificate critiche da parte della dottrina ed anche degli operatori del settore (sull'istituto si veda di recente CALAFÀ, *Migrazione economica e contratti di lavoro degli stranieri*, Bologna, 2013, 112 ss.; ID., *Il contratto di lavoro degli stranieri tra sicurezza pubblica e mercato*, in *Lav. e dir.*, 09, 54 ss.; MONTANARI, *Il lavoro degli extracomunitari*, in BROLLO (a cura di), *Trattato di diritto del lavoro*, in CARINCI, PERSIANI (diretto da), vol. VI, Padova, 2012, 382 ss.; ID., *Stranieri extracomunitari e lavoro*, Padova, 2010, 129 ss.), la disposizione introduce nel nostro ordinamento una «**nuova**» **tipologia di contratto di lavoro**, la cui «**specialità**» può essere affermata sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo. Quanto al primo profilo, il riferimento è certamente al fatto che la fattispecie trova applicazione unicamente nei confronti dei lavoratori cittadini non appartenenti all'Unione europea o apolidi; circa il secondo, la specialità trova fondamento nell'essere il contratto disciplinato da norme apposite e diverse da quelle contenute nel codice civile e nelle leggi collegate in materia, nonché dall'essere «casualmente» connesso alla concessione del permesso di soggiorno. Quest'ultima, infatti, risulta subordinata alla sottoscrizione, da parte dello straniero, di un apposito contratto di lavoro che si caratterizza per i **contenuti obbligatori** che riguardano il datore di lavoro, cioè la garanzia in ordine alla disponibilità di un alloggio per il prestatore, l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, nonché l'applicazione, peraltro non richiesta espressamente, di condizioni di lavoro non inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi. ■ Sul contenuto del contratto si precisi come la c.d. **garanzia dell'alloggio**, che sostituisce «l'indicazione delle modalità di alloggio», apre le porte alla possibilità che un terzo fornisca tale alloggio, con separato contratto magari di comodato gratuito; tanto più che non obbligando la legge all'allegazione di un contratto di locazione intestato al lavoratore non comunitario, la circolare 13/02 non ha potuto che chiedere di indicare «un recapito in Italia». Inoltre appare sufficiente ai fini specifici la disponibilità da parte del datore, e quindi del lavoratore, di una porzione di alloggio, in ogni caso di metratura adeguata secondo gli *standard* dell'edilizia pubblica residenziale. Non va escluso, inoltre, il rischio che l'obbligo in capo al datore di lavoro di **pagare le spese di viaggio di ritorno** dello straniero possa indurre lo stesso a preferire lavoratori provenienti da Paesi più vicini all'Italia, con conseguenze in termini di discriminazione tra lavoratori stranieri (LUDOVICO, *La disciplina del lavoro immigrato extracomunitario dopo le modifiche previste dalla l. n. 189/2002*, in *Lav. dir.*, 02, 1024). ■ Quanto alla **garanzia del lavoro**, si pone il problema della retribuzione minima. Con riferimento ai lavoratori domestici, per esempio il punto di riferimento è senz'altro costituito dall'accordo sui minimi retributivi del 20-1-2017 siglato presso il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali dalla Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo. Si registra peraltro nella prassi delle questure che, ai fini della determinazione della retribuzione minima, è stato talvolta preso in considerazione l'importo dell'assegno sociale. ■ Va senz'altro sottolineato come, nonostante il rilascio del permesso sia condizionato alla sottoscrizione del particolare contratto di lavoro, non si registri una interdipendenza tra le vicende di quest'ultimo e quelle del titolo di soggiorno. L'art. 22 co. 11, infatti, esclude che la perdita del posto di

lavoro, anche per dimissioni, possa comportare la revoca del permesso di soggiorno. In simili ipotesi il prestatore, per il tempo residuo di validità del titolo, ha diritto a dedicarsi alla ricerca di una nuova occupazione. Sul punto è intervenuta la l. n. 92 del 28 giugno 2012 che ha previsto che il tempo di permanenza dello straniero nel territorio italiano a seguito della perdita del posto di lavoro non possa in ogni caso essere inferiore ad un anno o, qualora superiore, alla durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore.

**6** Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2°, e 148). *1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.*

*2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.*

*3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.*

*4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.*

*5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.*

*6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.*

*7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.*

*8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.*

*9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.*

*10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.*

**SOMMARIO:** I. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.



### I. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

- 1 ■ L'art. 6 del t.u. legittima l'utilizzo del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro e familiari, **per altre attività consentite**, nonché la **conversione** di permessi di soggiorno per formazione o studio in permessi per motivi di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 3, co. 4° (in caso di lavoro autonomo si rimanda all'art. 26 t.u.) (co. 1). Sul punto si registra l'intervento, seppur non recente, di una **circolare** del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (modificativa della Circolare n. 64/99, in *D. prat. lav.*, 99, 36, 2582). Quest'ultima chiarisce che se lo straniero ha già ottenuto il permesso di soggiorno per **lavoro autonomo**, pur non avendo intrapreso l'attività stessa, può iscriversi nelle **liste del collocamento** ed essere assunto quale **lavoratore subordinato**, senza modifiche al permesso (circolare Min. lav. 24-9-1999, n. 70, *D. prat. lav.*, 99, 40, 2781; *contra*, nel caso di attività lavorativa diversa da quella di cui al permesso di soggiorno, T.a.r. Abruzzo, Pescara, 98/119).
- 2 ■ La norma dispone, inoltre, (co. 2), **l'obbligo di esibizione** alla pubblica amministrazione **dei documenti** relativi al soggiorno, al fine del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altro di interesse per lo straniero. ■ Con il co. 3 viene introdotta la fattispecie di reato di mancato ottemperamento, da parte dello straniero, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, senza **giustificato motivo**. Sulla possibilità di individuare anche lo **straniero clandestino** quale **soggetto attivo del reato**, prima della modifica della norma introdotta dalla l. n. 94/2009 (cosiddetta "pacchetto sicurezza"), C pen. s.u. 03/45801, afferma come lo stato di clandestinità, il cui presupposto è l'inesistenza del permesso di soggiorno, non impedisca allo straniero irregolare di esibire l'altro documento richiesto dalla norma, cioè quello di identificazione. Si configura perciò, la fattispecie *ex art. 6 co. 3 T.u.* in tutti i casi in cui lo straniero irregolare non esibisce agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza un documento di identificazione, non essendo da lui esigibile il permesso di soggiorno. Sull'**abolitio criminis** della fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione

irregolare, C pen. s.u. 11/16453 ha statuito che, a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 94 del 15 luglio 2009, essendo sanzionata la **manca esibizione contestuale** del titolo di soggiorno e del documento di identificazione, il soggetto attivo del reato deve essere individuato esclusivamente nello straniero regolarmente soggiornante, non potendosi applicare la fattispecie al soggetto clandestino che in alcun modo può essere titolare del permesso di soggiorno (anche C. pen. 14/37587). Con riguardo alla contestata violazione dell'art. 6, T.a.r. Liguria Genova 06/1252 ha stabilito che tale infrazione, quand'anche accertata, non costituisce motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno *ex art. 5, co. 4 e 5, e art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998*. ■ In tema di "giustificato motivo", Trib. di Padova 18-11-2005, ha stabilito che in caso di cittadino extracomunitario, titolare di efficace permesso di soggiorno e la cui identità fisica sia certa, costituisce giustificato motivo il rifiuto di accompagnare le forze di polizia presso la propria abitazione per mostrare nell'immediatezza il documento, piuttosto che portarlo in tempi successivi presso l'ufficio di polizia. ■ In caso di dubbi sull'identità personale dello straniero questi può essere sottoposto a **rilievi fotodattiloscopici e segnaletici** (co. 4). L'autorità di **pubblica sicurezza** è inoltre legittimata a richiedere, nell'ambito delle verifiche previste dal t.u., **informazioni** e atti comprovanti la disponibilità di un **reddito sufficiente** (co. 5). ■ Al fine di un **controllo preventivo** dello straniero soggiornante in Italia, le iscrizioni e **variazioni anagrafiche** sono effettuate negli stessi modi previsti per dei cittadini italiani. La norma precisa tuttavia che la **dimora** è considerata **abituale** nel caso di ospitalità per più di **tre mesi** presso un **centro di accoglienza** (co. 7). Salvo il caso appena illustrato, si prevede che le **variazioni del proprio domicilio abituale** debbono essere comunicate **direttamente** dal cittadino straniero alla **Questura**, entro i quindici giorni successivi (co. 8). ■ L'articolo si chiude con l'individuazione del tribunale amministrativo regionale competente, quale giudice che ha giurisdizione in materia di diniego, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno (sull'incapacità processuale connessa all'assenza del permesso di soggiorno, Trib. Como 18-2-2008, *D. lav.*, 08, 718).

**7** Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147). *I. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.*

*2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.*

*2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.*

**SOMMARIO:** I. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

### **I. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.**

1 ■ Il t.u. – ma in realtà si tratta di una disposizione tratta dal r.d. n. 773/1931, all'art. 147 – prende in considerazione l'ipotesi social-tipica per la quale lo **straniero-lavoratore**, specie in un primo periodo, trova concreta **sistemazione** presso il proprio **datore di lavoro** o presso **altra persona**, parente/affine o meno, denominata «**ospitante**». Costui è tenuto invero a dare **comunicazione scritta** di tale ospitalità all'autorità locale di **P.S.**, entro quarantotto ore (co. 1). L'art. 1184 della l. n. 296/2006 (cosiddetta «Finanziaria 2007») ha apportato modifiche a tale

disposizione, sopprimendo le parole: «o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze». Ciò comporta che **non** sarà più **necessaria tale comunicazione** per quanto riguarda l'assunzione dello straniero, mentre restano in vigore le altre fattispecie. Il **contenuto** di tale comunicazione non può peraltro prescindere dalle generalità dell'ospitante, dello straniero o apolide, dagli estremi del suo passaporto o documento di identificazione, dall'esatta ubicazione dell'immobile o della persona concretamente ospitante ovvero datrice di lavoro, e dal titolo per la quale la comunicazione è dovuta (co. 2).

**8** Disposizioni particolari. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149). *1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.*

**SOMMARIO:** I. Disposizioni particolari.

1 **I. Disposizioni particolari.** ■ Sempre dal **r.d. del 1931** è tratta la disposizione di cui all'art. 8 del t.u., che **esclude** dal campo di applicazione del capo (II),

dedicato all'allontanamento dello straniero, i **componenti del sacro collegio** e del **corpo diplomatico e consolare**.

**9** Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. *1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.*

*1 bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]".*

*1 ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,*

n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

2 bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.

2 ter. La disposizione di cui al comma 2 bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

- a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

4 bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1 bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.

5 bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta



interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
- c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:

- a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
- b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
- c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

10 bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 bis, è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

11 bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:

- a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
- b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis;
- c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

13 bis. È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso è riportato che la protezione internazionale è stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.

**SOMMARIO:** I. Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento: requisiti.

**I. Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento: requisiti.** ■ Il primo co. dell'art. 9 è stato dichiarato illegittimo da Corte Cost. 09/11 nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12, l. n. 118/1971 (conversione in legge del d.l. n. 5/1971 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, dal d.lgs. n. 3/2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La previsione per gli stranieri di requisiti ulteriori alla verifica della **minorazione fisica per la pensione di inabilità**, quali il mancato superamento di certe condizioni

reddituiali, evidenzia l'irragionevole disparità di trattamento che si determina tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia. La sentenza riprende e, in qualche modo completa, il percorso intrapreso da Corte Cost. 08/306 che ha dichiarato illegittimi gli artt. 80, co. 19, l. n. 388/2000 e l'art. 9, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dall'art. 9, co. 1, l. n. 189/2002 e poi sostituito dall'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 3/2007), nella parte in cui escludevano che l'**indennità di accompagnamento**, di cui all'art. 1, l. n. 18/1980, potesse essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultavano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno.

**9 bis** Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. *1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:*

a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3 bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.